



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO RIDOLFI"

Viale della Repubblica, 6 - 36045 LONIGO (VI)

C.F. 80016190243 - Cod.Min. VIIC818008

Tel. 0444 830244 - 0444 830245

e-mail: VIIC818008@ISTRUZIONE.IT - P.E.C.: VIIC818008@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.icridolfi.edu.it



Circ. n. 050 SPI

Lonigo 20 settembre 2025

I.C. "C. Ridolfi"

- A tutto il Personale docente
 - Ai Coordinatori di classe
 - A tutto il Personale ATA
- e p.c.
- Ai Referenti di plesso
 - Ai Referenti Sicurezza
 - Alla DSGA Nascè C.
- BACHECHE

Oggetto: OBBLIGO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ATTIVA SUGLI ALUNNI

In considerazione delle conseguenze derivanti da un'omissione di vigilanza/sorveglianza degli alunni, per la tutela dei minori e nell'interesse del personale scolastico, si ricordano di seguito le misure organizzative cui il personale scolastico deve attenersi con puntuale diligenza e riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula o nel punto di ritrovo, pronti ad accogliere gli alunni 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni.
2. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.
3. In caso di situazioni di rischio o pericolo, ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
4. Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, un alunno alla volta. **In casi eccezionali** è consentito più di un alunno per volta, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente che, in caso di incidente, deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
5. È in genere da evitare l'allontanamento momentaneo dall'aula di uno o più alunni, perché non fa venir meno, né riduce, la responsabilità rispetto alla vigilanza.
6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
7. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Dirigenza.
8. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.
9. La responsabilità del docente all'uscita si esaurisce nel momento in cui l'alunno sia stato consegnato ad altro adulto maggiorenne (genitore, suo delegato, autista scuolabus), salvo che l'alunno disponga di specifica autorizzazione all'uscita autonoma.

10. È responsabilità del docente dell'ultima ora accertarsi mediante controllo sul diario/file predisposto dal coordinatore di classe delle spunte segnalatrici sulla/e modalità di uscita del minore.

In particolare, nel caso in cui

- a. non sia apposta la spunta *“autorizzano l'uscita autonoma dell'alunno dalla scuola al termine delle lezioni senza che sia necessario l'accompagnamento di adulti (alunni di 4^a e 5^a scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado)* l'alunno non può uscire autonomamente dalla scuola. Per gli alunni di classe 4^a e 5^a detta spunta deve essere integrata da ulteriore autorizzazione del Dirigente su specifica istanza motivata dei genitori;
- b. sia apposta la sola spunta *“provvedono personalmente al ritiro”* il docente deve accertarsi che l'alunno sia consegnato ad un genitore;
- c. sia apposta la sola spunta *“delegano”* il docente deve accertarsi che l'alunno sia consegnato ad una delle persone maggiorenni indicate.

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

11. Durante l'entrata/uscita degli alunni e durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici.
12. Durante le ore di lezione la sorveglianza dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste, ma tenuti a muoversi nell'area di pertinenza ai fini di una sorveglianza attiva. Essi:
 - a. controllano che gli alunni non si fermino ai servizi più del tempo necessario;
 - b. controllano che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza e degli arredi;
 - c. segnalare nell'ordine, al Coordinatore di Classe, al Coordinatore di plesso, al Collaboratore del D.S. e, successivamente, al D.S. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
 - d. rimangono costantemente al piano/padiglione o porzione di esso a loro affidato.
13. I collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza e sempre devono:
 - a. essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
 - b. comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza del docente non sostituita nella classe;
 - c. collaborare per assicurare sicurezza e incolumità agli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - d. riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo sostino nei corridoi;
 - e. sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
 - f. impedire che gli alunni svolgano azioni di disturbo e/o di danneggiamento nei corridoi e/o negli spazi comuni, eventualmente segnalando tempestivamente alla Dirigenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
 - g. accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate e impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
14. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Si rammenta che all'interno degli edifici scolastici e nelle loro pertinenze vige il divieto di fumo, (anche sigaretta elettronica) sia per gli alunni che per tutto il personale scolastico.

Distinti saluti.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Zelda Ferrarese
(F.to digitalmente)